



Comune di Porcari
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25/06/2024

INDICE GENERALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto, finalità e ambito di applicazione	pag. 4
Art. 2	Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni	pag. 4

TITOLO II – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3	Disposizioni generali sulle occupazioni	pag. 4
Art. 4	Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie e similari	pag. 5
Art. 5	Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 del decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 18/04/2017, n 48 e ss.mm.ii, ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro	pag. 6
Art. 6	Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti	pag. 6
Art. 7	Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari	pag. 7
Art. 8	Luminarie	pag. 7
Art. 9	Occupazione di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti	pag. 8
Art. 10	Operazioni di svuotamento e spurgo pozzi neri	pag. 8
Art. 11	Atti vietati su suolo pubblico	pag. 9
Art. 12	Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico	pag. 10
Art. 13	Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione	pag. 11
Art. 14	Divieto di campeggio libero	pag. 11

TITOLO III – NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO E NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 15	Patrimonio pubblico e arredo urbano	pag. 11
Art. 16	Accesso alle strutture sportive pubbliche	pag. 12
Art. 17	Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere	pag. 12
Art. 18	Ammassamento di oggetti negli immobili e aree private	pag. 13
Art. 19	Sgombero di neve e ghiaccio	pag. 13
Art. 20	Ripari per pozzi e cisterne	pag. 14
Art. 21	Nettezza del suolo pubblico	pag. 14
Art. 22	Panni e tappeti su finestre e balconi	pag. 14

TITOLO IV – TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 23	Prevenzione incendi ed infortuni	pag. 14
Art. 24	Interventi per la cura e il mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale	pag. 15
Art. 25	Interventi per la ripulitura di terreni agricoli incolti	pag. 16
Art. 26	Emissione di odori, gas, vapori e fumo	pag. 16
Art. 27	Detenzione di materiale infiammabile	pag. 17

Art. 28	Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico	pag. 17
Art. 29	Rami e siepi	pag. 17
Art. 30	Verniciature	pag. 17
Art. 31	Lotta agli insetti nocivi o molesti	pag. 18
Art. 32	Acque interne	pag. 18

TITOLO V – PUBBLICA QUIETE

Art. 33	Pubblica quiete e tranquillità delle persone	pag. 19
Art. 34	Abitazioni private	pag. 19
Art. 35	Utilizzo di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione sonora	pag. 20
Art. 36	Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e nei luoghi di ritrovo	pag. 20
Art. 37	Disturbo procurato da detenzione di animali	pag. 20
Art. 38	Rumori e schiamazzi per le strade	pag. 20
Art. 39	Allarmi antifurto	pag. 20
Art. 40	Sosta dei veicoli dotati di gruppo frigorifero	pag. 21
Art. 41	Uso dei cannoncini spaventa passeri e dei cannoni ad onde d'urto antigrandine	pag. 21

TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA

Art. 42	Commercio su area pubblica in forma itinerante e non: prescrizioni ed obblighi	pag. 22
Art. 43	Insediamiento di sexy shops e vendita di articoli pornografici	pag. 22
Art. 44	Obbligo dell'uso dei bagni	pag. 22
Art. 45	Occupazione per esposizione di merce	pag. 23
Art. 46	Accattonaggio e questue	pag. 23
Art. 47	Raccolta fondi	pag. 23
Art. 48	Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici	pag. 24
Art. 49	Suonatori ambulanti e girovaghi	pag. 24
Art. 50	Targhetta dell'amministratore di condominio	pag. 24
Art. 51	Contrassegni del Comune	pag. 24

TITOLO VII – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 52	Custodia e tutela degli animali	pag. 25
Art. 53	Conduzione dei cani	pag. 25
Art. 54	Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o in altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione	pag. 26
Art. 55	Volatili	pag. 27

TITOLO VIII – ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA DEI GIARDINI

Art. 56	Concimazioni e diserbanti	pag. 27
Art. 57	Pulizia dei fossati	pag. 27
Art. 58	Manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e terreni	pag. 28

TITOLO IX – SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 59	Spettacoli viaggianti	pag. 28
Art. 60	Carovane	pag. 28

TITOLO X – SANZIONI

Art. 61	Sanzioni amministrative pecuniarie principali	pag. 29
Art. 62	Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione	pag. 29
Art. 63	Principio di specialità e concorso di norme	pag. 30

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64	Abrogazioni ed entrata in vigore	pag. 30
Art. 65	Norma finale	pag. 30

Allegato – Elenco delle zone poste nel territorio del Comune di Porcari individuate ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, con L. 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con L. 1° dicembre 2018, n. 132 e ss.mm.ii., per le quali è applicabile l'ordine di allontanamento previsto dagli artt. 9 e 10 del medesimo D.L. n. 14/2017 citato. pag. 31

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico.
2. Il presente regolamento:
 - è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, compresi portici, cortili, argini, canali e fossi fiancheggianti le strade, salvo diversa disposizione;
 - è altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
4. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Comune", si intende il "Comune di Porcari".

Art. 2 – Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia amministrativa che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie delle Autorità statali, ai sensi del D.Lgs. 20/08/2000, n. 267 e del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112.
2. Alla vigilanza ed accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento sono incaricati: la Polizia Municipale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della L. 24/11/1981, n. 689 nonché gli incaricati per legge, per funzione o per delega. Possono altresì provvedere alla vigilanza sull'applicazione del presente regolamento le guardie volontarie delle associazioni che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune
3. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di vigilanza ed accertamento delle violazioni al presente regolamento.
4. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24/11/1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente regolamento, secondo le procedure delineate dalle norme vigenti.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3 – Disposizioni generali sulle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché aree private ad uso pubblico.

2. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso e i titolari delle autorizzazioni o concessioni devono rispettare tutte le prescrizioni imposte nel provvedimento.
3. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare la segnaletica stradale, lanterne semaforiche, fari di illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere della concessione deve essere restituito indenne e libero da qualsiasi struttura.
5. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione, e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
6. Le autorizzazioni o concessioni di cui al presente articolo valgono esclusivamente per il suolo e per la durata in esse indicate.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di cui al comma 4 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
8. La violazione delle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Art. 4 – Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie e similari

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, nell'apposito regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e nelle altre normative vigenti, ogni occupazione del suolo pubblico e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni negli stessi stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di uso pubblico è proibita ogni attività che ne comporti il deterioramento o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
3. L'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione e /o consumo sul posto può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla normativa vigente. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valido il titolo a somministrare alimenti e bevande rilasciato al titolare del pubblico esercizio richiedente l'occupazione di suolo pubblico.
4. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può negare o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico.
5. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni, con tavoli e sedie, destinate alla somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato all'ufficio competente del Comune.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
7. La violazione delle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

Art. 5 – Individuazione delle aree urbane di cui all'art. 9 del decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con legge 18/04/2017, n. 48 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione di misure di tutela e di decoro

1. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 9 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con L. 18/04/2017, n. 48 e ss.mm.ii., in applicazione di quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo ed in relazione alle Linee Guida della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 26 luglio 2018 “*Accordo in merito alle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 20 Febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 Aprile 2017, n. 48*”, vengono individuate nell'allegato al presente regolamento successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile, le aree urbane alle quale si applicano, entro 300 metri dalle medesime, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 9

2. All'interno di tali aree vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici (ad esempio bivacco, occupazione di sale di attesa, lunghe soste negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti, forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione della deformità o con modalità vessatorie, prostituzione anche con l'esibizione di parti anatomiche, stazionamento prolungato in assenza di autorizzazione) e, più in generale, tutti quei comportamenti che compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo, ai sensi dall'art. 9, comma 1 del D. L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con L. 18/04/2017, n. 48 e ss.mm.ii. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché al provvedimento dell'allontanamento, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del medesimo D.L. 14/2017 citato.

4. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, con L. 18/04/2017, n. 48 la violazione dell'art. 688 c.p. (ubriachezza molesta), dell'art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), dell'art. 29 decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 (violazioni in materia di commercio su aree pubbliche), dell'art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore e guardamacchine, dell'art. 1-sexies del decreto legge n. 28/2003 convertito con legge n. 88/2003 (bagarinaggio sportivo), fatte salve le sanzioni determinate nelle singole norme di legge, ove la violazione sia commessa in una delle aree individuate e dettagliate nell'allegato al presente regolamento, impone l'adozione, da parte degli organi accertatori, dell'ordine di allontanamento motivato dal luogo in cui l'illecito è stato commesso, di cui all'art. 10 del D.L. 14/2017 e ss.mm.ii.

Art. 6 – Attività di propaganda a fini commerciali, volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio è consentito, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E' vietato il collocamento di materiale pubblicitario su veicoli in sosta.

2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i titolari della cassetta medesima abbiano esposto specifici avvisi o siano installati appositi contenitori

3. È vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che siano contrari al generale sentimento morale.

4. È vietato, altresì, apporre volantini o minuta pubblicità adesiva sugli impianti di pubblica illuminazione, sui monumenti, sui manufatti e infrastrutture per l'erogazione dei servizi di rete, sui semafori, sulle paline della segnaletica stradale, sui fusti delle piante, sui cestini per la raccolta dei

rifiuti, sulle panchine e su tutti i pubblici arredi urbani, sulle vetrine o portoni di immobili ad uso abitativo disabitati e a uso commerciale inattivi.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

6. Nel caso in cui non sia possibile identificare il trasgressore, le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico del beneficiario o utilizzatore del messaggio pubblicitario, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81.

Art. 7 – Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. La collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari è soggetta a comunicazione scritta da presentare al settore del Comune competente almeno 10 giorni prima.

2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporto gli alberi ed i pali di sostegno a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà e pericolosità. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico competente.

3. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici, oltre che sulle costruzioni monumentali, salvo specifica autorizzazione e, a conclusione, l'installatore deve provvedere a proprie spese al ripristino a regola d'arte della facciata.

4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e a mt. 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi

5. Entro 7 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 – Luminarie

1. Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 06/05/1940, n. 635 e successive modificazioni in materia, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva comunicazione da trasmettere all'ufficio competente del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa. Tale comunicazione dovrà contenere breve descrizione dell'intervento da realizzarsi, l'individuazione delle aree interessate dall'installazione, la documentazione attestante la regolarità contributiva oltre a polizza assicurativa R.C. verso terzi. Al termine dei lavori di installazione, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 del D.M. 22/01/2008, n. 37. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere attivati.

2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli e a mt 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette altezze possono essere rilasciate dall'Ente proprietario della strada.

3. Si applicano le disposizioni di commi 2 e 3 dell'art. 7 del presente regolamento.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa, fatti salvi accordi diretti con il Comune di Porcari,
5. Le luminarie devono essere rimosse entro 30 giorni dal termine della manifestazione o delle festività
6. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 – Occupazione di sede stradale, ponteggi ed accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico, o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamenti, bagnature, ecc.).
2. È vietato gettare dall'alto di ponteggi od edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriate attrezzature e metodi atti ad evitare pericolo a persone, cose od animali, nonché spandimento di polveri.
3. Qualora venga occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di realizzare scivoli o comunque di adottare misure idonee per consentire l'agevole transito anche ai soggetti con disabilità.
4. Gli uffici comunali competenti potranno impartire specifiche prescrizioni in caso di cantieri posti su carreggiate di dimensioni particolarmente ridotte in modo da evitare la caduta di detriti su aree pubbliche o comunque di uso pubblico.
5. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione od alla manutenzione dei fabbricati con occupazione di aree pubbliche od uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente, sia alla conclusione dei lavori, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi tipo.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi di cui al comma 5 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 – Operazioni di svuotamento e spurgo pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi né a emettere cattivi odori.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 11 – Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) effettuare la pulizia di cose, veicoli ed animali;
 - b) lanciare sassi od altri oggetti allo stato solido o liquido, eseguire giochi di qualsiasi genere che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, animali o cose, o comunque imbrattare o deteriorare immobili o cose;
 - c) distribuire qualunque tipo di alimento a volatili ed altri animali presenti allo stato libero, ad eccezione delle aree agricole e dei punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti. È vietato inoltre distribuire cibo ad animali quali colonie feline senza il posizionamento di apposito contenitore;
 - d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale anche non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
 - e) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
 - f) gettare nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti, o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. È vietato far bere animali a contatto con l'erogatore di fontane pubbliche. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili;
 - g) bivaccare, sedersi o sdraiarsi per terra, nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, nei loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico, sulle gradinate di pubblici edifici o monumenti, nei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, qualora ciò arrechi molestia e/o disturbo alla quiete pubblica o pregiudizio al decoro, alla vivibilità urbana, all'ambiente e al patrimonio culturale, ovvero bivaccare e/o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico e comunque compiere atti contrari alla nettezza e al decoro e non consoni alla dignità dei luoghi;
 - h) soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
 - i) sputare a terra o contro gli oggetti;
 - j) imbrattare, lordare, disperdere sul suolo liquidi od altro materiale;
 - k) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - l) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
 - m) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone o animali;
 - n) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cestini e i contenitori per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
 - o) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici senza preventiva autorizzazione del Comune;
 - p) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - q) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di

manutenzione eseguiti, nel rispetto delle normative vigenti in materia, da soggetti a tale scopo autorizzati;

- r) fissare, con catene od altri mezzi alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
- s) danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i beni artistici, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, le fontanelle, gli attrezzi per giochi, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, i manifesti pubblici, le carreggiate, i marciapiedi, i muri, i manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione Comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti a spese del contravventore. Resta in ogni caso a carico del contravventore provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaci, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione;
- t) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini;
- u) disperdere o gettare volantini o altro materiale divulgativo e pubblicitario, disseminandolo per la città al di fuori di cassette postali o simili;
- v) andare in pubblico con abbigliamenti o atteggiamenti che possano offendere la decenza o il pubblico decoro quali, a titolo esemplificativo, mostrarsi a torso nudo in bikini o reggiseno;
- w) utilizzare bombolette spray, inchiostro simpatico e simili salvo i casi di espressioni artistiche autorizzate;
- x) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente dello spazio pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00, Nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), h), i), k), l), p), v), x) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lettere d), f), g), j), m), n), o), q), r), s), t), u), w) sono previste, inoltre, le sanzioni accessorie dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 – Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico, oltre a quanto previsto nell'art. 11, è vietato:

- a) circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati dalla Polizia Municipale;
- b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione degli uffici comunali competenti;
- c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione dell'ufficio comunale competente;
- d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiore, salire sugli alberi o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
- e) campeggiare, pernottare oppure dimorare in tende o ripari di fortuna;
- f) accendere fuochi nonché utilizzare bracieri e griglie fuori dalle aree appositamente attrezzate;
- g) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- h) utilizzare senza averne titolo le strutture da gioco riservate a particolari categorie di età o comunque farne uso improprio;

- i) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle aree verdi pubbliche e delle attrezzature ivi collocate dalla Pubblica Amministrazione;
- j) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- k) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- l) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquee, ovunque presenti;
- m) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migratoria.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Nei casi di cui alle lettere a), b), e), f), h), i), k), l) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lettere c), d), g), j) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 – Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione

1. A garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.
2. Resta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art. 54 TUEL, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00.

Art. 14 – Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio del Comune, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico fuori dalle aree appositamente attrezzate.
3. È vietato su tutto il territorio comunale l'insediamento non autorizzato di caravan ed autocaravan salvo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali, regionali e locali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III

NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO E NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 15 – Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque agevolare la fruibilità dello spazio pubblico.

2. È vietato compiere atti che arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano, quando il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato. È altresì vietato spostare lo stesso arredo dal luogo di originaria ubicazione.
3. Ad eccezione dei soggetti autorizzati, è inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando l'accesso sia espressamente vietato da segnaletica.
4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, nonché nelle aiuole comunali, fatta eccezione per i mezzi di servizio comunali o autorizzati dall'Ufficio Tecnico.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Nel caso di cui al comma 2 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 16 – Accesso alle strutture sportive pubbliche

1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di loro pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 17 – Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento edilizio comunale nonché dall'art. 677 del codice penale, i proprietari, gli amministratori, i conduttori e/o utilizzatori di immobili a qualunque scopo destinati, hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza, pulizia e decoro al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile, le facciate nonché porte, finestre, infissi, inferriate, serrande, tende esterne, grondaie, terrazze, davanzali, coperture, cornicioni, rivestimenti, cancellate e recinzioni di aree o immobili, comprese le aree pertinenziali. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I soggetti indicati al comma precedente hanno l'obbligo di tenere pulite le aree cortilive/pertinenziali degli edifici, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali od insetti nocivi.
3. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dagli stessi e di provvedere all'immediata messa in sicurezza.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate nella apposita fognatura, ove presente, attraverso impianti di gronda e relativi discendenti debitamente installati; questi ultimi devono essere mantenuti in condizioni tali da impedire la caduta delle acque.
5. È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, insegne, vetrine, spazi espositivi, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, prospicienti o occupanti lo spazio pubblico. I suddetti elementi di arredo dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione.
6. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso; nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato oscuramento delle vetrate.
7. In caso di immobili disabitati e/o in stato di abbandono, i proprietari o chi ne ha la disponibilità, dovranno attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive, chiudendo efficacemente tutte le zone d'accesso.

8. I proprietari, gli amministratori, i conduttori e/o utilizzatori di immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc. Sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.

9. I soggetti di cui al comma precedente, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio, compresa l'asportazione di graffiti e imbrattamenti, di manifesti e volantini abusivi.

10. I proprietari, i conduttori e/o utilizzatori di edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi e dei portici adiacenti e/o prospicienti alle rispettive proprietà e sono inoltre responsabili della conservazione, manutenzione e pulizia degli accessi carrai e pedonali dalla recinzione alla pubblica via.

11. L'Autorità Comunale, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con eventuale addebito delle spese nei confronti dei responsabili.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 8 presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. È sempre prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 – Ammassamento di oggetti negli immobili e aree private

1. Negli immobili di qualsiasi tipo, nelle pertinenze, nei cortili, nei giardini e negli orti è vietato ammassare o depositare oggetti che per quantità, caratteristiche qualitative e tipologia di deposito, possano recare danno o pericolo ai privati cittadini e possano ledere il decoro urbano nonché determinare situazioni di pericolo a livello igienico-sanitario e/o degrado ambientale.

2. Se il fatto non costituisce reato e fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 – Sgombero di neve e ghiaccio

1. I proprietari, i conduttori o gli amministratori degli edifici, quando le basse temperature lo rendano necessario, al fine di evitare la formazione di ghiaccio, hanno l'obbligo di procedere allo spargimento di idoneo materiale antigelo sui marciapiedi di loro proprietà o in conduzione, prospicienti le strade e le aree pubbliche o a uso pubblico.

2. Durante o a seguito di precipitazioni nevose i proprietari, i conduttori o gli amministratori di edifici a qualunque uso destinati hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e passaggi pedonali adiacenti e/o prospicienti le rispettive proprietà o provvedere con idoneo materiale a eliminare il pericolo.

3. I soggetti indicati ai commi precedenti devono altresì provvedere alla rimozione degli accumuli di neve e dei ghiaccioli formati e a rischio di caduta su strada ed aree pubbliche o ad uso pubblico da gronde, balconi, terrazzi, davanzali, tetti, dai rami delle piante o altre sporgenze.

4. È vietato ammassare la neve ed il ghiaccio derivante da tali operazioni in cumuli che creino problemi di fruibilità ad infrastrutture, attrezzature ed elementi di pubblico utilizzo.

5. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì in via solidale con i proprietari relativi per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano strada.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili privati.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 – Ripari per pozzi e cisterne

1. I proprietari ed i titolari dei diritti reale di godimento di terreni privati su cui insistono pozzi, cisterne e vasche, diverse dalle piscine per nuoto e balneazione, devono munire tali strutture di bocche con parapetto e di copertura o altri ripari atti ad impedire la caduta all'interno di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 – Nettezza del suolo pubblico

1. È vietato a chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altro materiale, di qualsiasi specie, di lasciare il suolo pubblico ingombro o sporco.
2. I titolari e gestori di attività commerciali e artigianali, sia in sede fissa che ambulanti su aree pubbliche, devono provvedere alla fine della giornata lavorativa, a raccogliere e smaltire correttamente eventuali immondizie e rifiuti derivanti dalla loro attività, compresi quelli abbandonati nelle immediate adiacenze delle attività stesse riconducibili ai propri avventori e clienti, in modo che l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3. È fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 – Panni e tappeti su finestre e balconi

1. È vietato scuotere e/o stendere tappeti, panni ed oggetti simili fuori delle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti le strade e aree pubbliche o ad uso pubblico o visibili da queste ultime, quando sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività.

TITOLO IV TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 23 – Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto disposto da normative specifiche, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione di quanto previsto al successivo comma 2.
2. Fatta salva la vigenza di specifiche ordinanze in materia di inquinamento in atmosfera ed al di fuori dei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi individuati con provvedimento

regionale, è consentita la combustione sul luogo di produzione del materiale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco del materiale vegetale, o anche derivato da verde pubblico e privato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le operazioni di accensione dei fuochi devono svolgersi dopo che il materiale, riunito in cumuli, abbia subito un periodo di disseccamento;
 - b) la combustione deve essere effettuata all'aperto, in cumuli di piccole dimensioni, nella quantità massima giornaliera di 3 metri steri ad ettaro, equivalente a 3 metri cubi vuoto per pieno (vale a dire il volume incluso i vuoti), limitando l'accensione contemporanea di più cumuli, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi;
 - c) la combustione dei cumuli deve avvenire in spazi vuoti avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia ripulita preventivamente da residui vegetali e di limitare l'altezza delle fiamme;
 - d) la combustione deve avvenire ad adeguata distanza da edifici di terzi e comunque il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;
 - e) l'accensione è consentita nelle giornate con assenza di vento, evitando le ore più calde e comunque i periodi di grande siccità, mentre è vietata nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
 - f) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona da essi delegata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolari e braci; le ceneri dovranno essere ricoperte da uno strato di terreno vegetale.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione o molestia al vicinato, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree all'uopo attrezzate e/o per le quali sia stata rilasciata preventiva autorizzazione; è inoltre vietato il loro utilizzo quando questi provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque arrechino molestia al vicinato.
5. È vietato bruciare sterpaglie o arbusti sulle scarpate di fossi e canali.
6. È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 24 – Interventi per la cura e il mantenimento dei terreni agricoli posti all'interno delle aree di interfaccia urbano rurale

1. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti all'interno di un'area di interfaccia urbano-rurale dove il bosco e la vegetazione non boscata arrivano a meno di 50 metri da insediamenti, strutture abitative o ricettive, ravvicinate tra loro (prendendo a riferimento la distanza massima di 50 metri per considerare raggruppati gli stessi elementi presenti su una porzione di territorio), oppure di campeggi o di

parcheggi, devono realizzare nella parte non boscata, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- b) ripulitura della vegetazione arbustiva;
- c) mantenimento di discontinuità orizzontale tra le chiome degli alberi;
- d) in presenza di una coltura agraria a seminativo, creazione di fasce perimetrali di sicurezza (5/10 metri) lavorate e senza copertura vegetale;
- e) in presenza di una coltura agraria quali oliveti, vigneti, frutteti o similari, la regolare coltivazione della stessa.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 25 – Interventi per la ripulitura di terreni agricoli incolti

1. Ai fini della prevenzione degli incendi boschivi i proprietari, gli affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di colture arboree in stato di abbandono, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, i seguenti interventi:

- a) lavorazioni andanti o sfalci, ad impedire lo sviluppo di vegetazione incolta su tutta la superficie;
- b) mantenimento della discontinuità verticale ed orizzontale delle chiome di alberi ed arbusti;
- c) eliminazione del materiale secco e del materiale di risulta.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 26 – Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. È proibito a chiunque produrre o provocare esalazioni di gas, fumi, vapori che possano risultare dannose o recare molestie a terzi, secondo un criterio di normale e prudente apprezzamento.

2. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sanità ed inquinamento atmosferico.

3. L'utilizzo di generatori autonomi di corrente, alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle ventiquattro ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle vigenti normative in materia;
- b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'energia elettrica o di assenza della stessa;
- c) ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio Ambiente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 27 – Detenzione di materiale infiammabile

1. È vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, se non adottando le opportune cautele.
2. È vietato lo stoccaggio/deposito di quantità di legna da ardere, superiori ai limiti previsti dalla normativa sulla prevenzione incendi, in prossimità delle abitazioni e/o aree di pertinenza per un periodo superiore a 45 giorni. L'area utilizzata per lo stoccaggio/deposito dovrà essere opportunamente pulita con eliminazione di residui lignei al fine di evitare possibili incendi.
3. Nelle case di abitazione e nelle loro pertinenze, nei negozi e negli esercizi di genere, non è possibile detenere materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli occupanti il fabbricato o per l'attività ricorrente nel locale d'esercizio e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della rimozione del materiale.

Art. 28 – Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo quanto disposto dall'art. 675 del codice penale, gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno dei balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, nonché la caduta di terra o l'emissione di polveri.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 29 – Rami e siepi

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o conduttori o da chiunque ne abbia la disponibilità, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio.
2. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere conferiti negli appositi luoghi autorizzati.
4. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 30 – Verniciature

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare eventuali danni ai passanti e l'imbrattamento del suolo pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 31 – Lotta agli insetti nocivi o molesti

1. Fatte salve specifiche normative di settore, è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove l'acqua venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

2. È fatto obbligo di tenere sgomberi da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, i cortili e le aree verdi aperte e sistemarli in modo da evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

3. Le piscine all'aperto che non siano attivamente utilizzate devono essere coperte con gli appositi teli o svuotate interamente, attuando sistemi per evitare il riempimento, anche parziale, con acqua piovana.

4. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, deve avvenire in modo ordinato con disposizione su pile al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

5. Presso le aree di cantiere edilizie, stradali e le aree di lavorazioni agricole o boschive, ove sia necessario realizzare buche od escavazioni, gli addetti devono provvedere ad attuare lo svuotamento, tramite sistemi di pompaggio, delle acque d'infiltrazione della falda e delle acque meteoriche o a realizzarne la copertura completa.

6. Sono comunque fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 32 – Acque interne

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme speciali, a salvaguardia del patrimonio, dell'igiene pubblica, del decoro e per motivi di sicurezza, nei torrenti, rii, fossi, bacini e simili è vietato/a:

- a) il getto, il deposito o l'immissione di rifiuti solidi o liquidi ovvero di qualsiasi altro materiale, anche non ingombrante;
- b) il transito, con qualsiasi veicolo a motore, compresi fuori strada e veicoli da cross;
- c) accendere fuochi e installare, anche temporaneamente, tende e simili, a fine di campeggio;
- d) la balneazione.

2. Chiunque viola le disposizioni delle lettere a), b), c) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Nei casi di cui alle lettere a), c) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di cui alla lettera b) è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività

3. Chiunque viola le disposizioni della lettera d) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO V

PUBBLICA QUIETE

Art. 33 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e in materia di disturbo della quiete pubblica e inquinamento acustico è vietato a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in relazione all'orario, al periodo e al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. Va comunque tenuto conto della barriera percettiva e sensoriale per i soggetti svantaggiati.
2. È particolarmente tutelata la seguente fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle ore 07.00 (alle ore 09.00 dei giorni festivi) e ogni comportamento si deve conformare a questo principio.
3. La pubblicità fonica è sempre soggetta ad autorizzazione e, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nei centri abitati l'autorizzazione è concessa dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
4. Fatta salva l'eventuale applicazione del codice penale e della legislazione speciale vigente in materia, chiunque viola le norme del comma 1 del presente articolo al di fuori della fascia oraria di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
5. Chiunque viola le norme del comma 1 del presente articolo nella fascia oraria di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 34 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, che superino la normale tollerabilità fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. In particolare, all'interno delle abitazioni direttamente contigue ad altre in senso verticale od in senso orizzontale, è vietato utilizzare, prima delle ore 07.00 e dopo le ore 23.00, le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni.
3. L'utilizzo di macchine, attrezzature ed utensili per piccole manutenzioni comprese quelle per l'esecuzione di lavorazioni agricole e/o di giardinaggio, non assimilabili ai cantieri, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. I lavori debbono avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale.
4. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non ne è comunque consentito l'uso dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00 se i suoni si percepiscono dalle abitazioni vicine.
5. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini secondo la normale tollerabilità.

6. Fatta salva l'applicazione del codice penale e della legislazione speciale vigente in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 35 – Utilizzo di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione sonora

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti od apparecchi, dalle ore 24.00 alle ore 08.00, salvo espressa autorizzazione in deroga o in caso di manifestazioni autorizzate.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 36 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e nei luoghi di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori dei circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività produttive con vendita di prodotti alimentari e non, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisioni, o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, oltre a rispettare i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, non deve comunque recare disturbo alle persone.

2. Chiunque detenga all'esterno dei locali di ritrovo, pubblici esercizi o circoli privati, giochi quali biliardini, flipper, videogame e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 08.00 del giorno successivo salvo espressa autorizzazione per l'esercizio in fasce orarie diverse.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività.

Art. 37 - Disturbo procurato da detenzione di animali

1. I detentori di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, sono obbligati ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti che superino la normale tollerabilità.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 38 – Rumori e schiamazzi per le strade

1. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono e rumore.

2. Chiunque viola le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 39 – Allarmi antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, esclusi quelli apposti sui veicoli, per i quali si applicano le disposizioni

previste dal Codice della Strada, devono essere tarati in modo da avere un funzionamento continuativo non superiore a tre minuti per un tempo massimo complessivo di quindici minuti.

2. I proprietari o i detentori degli antifurto installati nella privata dimora, devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro assenza.

3. Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme.

4. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati sui veicoli che creino disagio alla collettività, può esserne disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia anche al fine di consentirne un'eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore e/o proprietario del veicolo.

5. Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 150,00.

6. Chiunque viola le restanti disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Nel caso di cui al comma 1 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 40 – Sosta dei veicoli dotati di gruppo frigorifero

1. L'accensione dei motori dei compressori dei veicoli dotato di gruppo frigorifero è vietata a distanza inferiore di 50 metri dalle abitazioni civili su tutto il territorio comunale, per tutta la giornata festiva e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 20.00 alle ore 07.00 dei giorni feriali. Tali limitazioni temporali non si applicano all'interno delle zone artigianali e delle altre zone in classe acustica V e VI, individuate dalla classificazione acustica comunale, a condizione che i predetti veicoli rispettino la distanza di 50 m. dalle abitazioni civili.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 41 – Uso dei cannoncini spaventa passeri e dei cannoni ad onde d'urto antigrandine

1. L'uso dei cannoncini spaventa passeri, per la protezione dei prodotti coltivati, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni residenziali e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso le abitazioni stesse;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorre proteggere il cannone con una recinzione;
- c) la fascia oraria di utilizzo è dall'alba al tramonto con cadenza di sparo pari o superiore a tre minuti.

2. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) è fatto divieto di impiego dalle ore 23.00 alle ore 06.00 successive, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b) il dispositivo dovrà essere collocato il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- c) il periodo di utilizzo del dispositivo va da 1° aprile al 30 ottobre

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO VI POLIZIA ANNONARIA

Art. 42 – Commercio su area pubblica in forma itinerante e non: prescrizioni ed obblighi

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, è soggetto alle seguenti prescrizioni:
 - a) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione;
 - b) chiunque effettui la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - d) è fatto obbligo a tutti gli operatori che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione di mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle vie oggetto di lavori di riqualificazione, di adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della pavimentazione.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Art. 43 – Insegiamento di sexy shops e vendita di articoli pornografici

1. I sexy shops e gli altri esercizi, compresi i distributori automatici, che pongono in vendita materiale a contenuto pornografico, non possono insediarsi ad una distanza inferiore a 300 metri calcolati seguendo il percorso su pubblica viabilità, da luoghi di culto, cimiteri, scuole ed insediamenti destinati all'educazione e svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari.
2. Tutti i sexy shops e gli altri esercizi che vendono articoli pornografici, compresi i distributori automatici, sono tenuti a non esporre detti prodotti in luogo pubblico o comunque visibili dall'esterno.
3. È fatto divieto ai rivenditori autorizzati di rendere visibile dall'esterno materiale a contenuto pornografico.
4. Tali articoli, ove venduti contestualmente ad altri prodotti non a contenuto pornografico, dovranno essere conservati o esposti all'interno dell'esercizio commerciale in aree o spazi non accessibili né visibili a soggetti che non siano maggiorenni.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 44 – Obbligo dell'uso dei bagni

1. È fatto obbligo agli esercenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei medesimi agli avventori.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 45 – Occupazione per esposizione di merce

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagarne i relativi oneri, se previsti da specifici regolamenti o disposizioni in materia.
2. I generi alimentari (confezionati e non) devono essere collocati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.
3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in orario di apertura dell'esercizio commerciale, dovendosi rimuovere le strutture e le merci alla chiusura dello stesso.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di cui al comma 2 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 46– Accattonaggio e questue

1. Ferma restando l'applicazione della legge penale ove ne ricorrano i presupposti, è vietata qualsiasi forma di accattonaggio e questua effettuata in maniera molesta, petulante o comunque fastidiosa per le persone, ovvero simulando deformità o malattie, con impiego di minori, anziani, disabili o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, nell'ambito delle strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e qualora l'attività stessa espliciti i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
2. Fatte salve le norme in materia di benessere animale è vietato utilizzare, nella pratica dell'accattonaggio e/o della questua, animali di qualsiasi specie obbligandoli a condotte o collocazioni contro la loro natura.
3. È vietato porre in essere forme di accattonaggio e/o questua per dissimulare la retribuzione a offerta di un servizio non consentito per legge ove svolto senza titolo.
4. È vietato avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività ed alla misura della confisca del denaro che costituisca il prodotto della violazione, previo sequestro cautelare, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

Art. 47 – Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da enti del terzo settore come definiti dal D.Lgs. 117/2017. Tali enti, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte ad essa. Nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione ed i dati anagrafici del presidente o responsabile.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 48 – Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali quali indumenti, stracci, carta e similari, effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere effettuata esclusivamente da enti del terzo settore come definiti dal D.Lgs. 117/2017.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 49 – Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi o di qualsiasi altra attività, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di cento metri dal luogo della sosta precedente; non possono, altresì, utilizzare impianti per l'amplificazione del suono e/o della voce qualora arrechino disturbo o in modo da arrecare disturbo.
3. I suonatori ambulanti e gli esercenti di mestieri girovaghi o qualsiasi altra attività itinerante che comporti emissioni rumorose possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dall'ufficio comunale competente in cui potranno essere indicate ulteriori prescrizioni.
4. Le attività di cui sopra non possono essere svolte tra le ore 22.00 e le ore 09.00 del mattino successivo, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 50 – Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condominio devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 51 – Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo degli uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o senza previo accordo con la stessa.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'utilizzo del logo/denominazione del Comune.

TITOLO VII

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 52 – Custodia e tutela degli animali

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Penale e Civile, nonché dalle norme statali, regionali e locali in materia di conduzione e tutela degli animali, i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo, danno, rischio per l'incolumità pubblica delle persone, o problemi igienico sanitari al vicinato. L'amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda USL competente per territorio, ordinarne l'allontanamento.
2. Gli alimenti per gli animali devono essere conservati e distribuiti in modo tale da evitare il richiamo di animali indesiderati (topi, ratti, insetti, ecc.).
3. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non aggredire fisicamente i passanti, sulla pubblica via, o su proprietà privata ad uso pubblico, impedendo loro, ad esempio, di sporgersi oltre la recinzione, siepe, ecc.
4. È vietato:
 - a) tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private;
 - b) consentire che gli animali, con le proprie deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche ad uso pubblico o private ad uso pubblico;
 - d) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad uso pubblico o private ad uso pubblico;
 - e) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - f) condurre o pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade;
 - g) offrire animali in premio di vincita di gare e giochi,
 - h) utilizzare in gare e/o spettacoli animali che comportino maltrattamenti;
 - i) lasciare incustoditi animali all'interno delle autovetture in condizioni climatiche che possano arrecare soffocamento agli stessi;
 - j) condurre animali al guinzaglio con velocipedi e/o motocicli in aree pubbliche e/o di uso pubblico.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 lettera a), c), d), e), f), g), h), i), j) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.
7. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 53 – Conduzione dei cani

1. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, i cani debbono essere condotti utilizzando un guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50. I conduttori di tali animali devono inoltre

portare al seguito una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali e/o a richiesta dell'autorità di vigilanza. Possono essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (aree di sgambamento), i cani da caccia durante l'attività venatoria o di addestramento, i cani delle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco quando siano utilizzati per servizio, nonché per la conduzione dei non vedenti.

2. Chiunque possieda un animale appartenenti alle razze elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, nonché il proprietario di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'Azienda USL, ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipula della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

3. I proprietari devono fare in modo che i propri cani abbiano un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vivono e, quando ne ricorra l'evenienza, devono affidarli esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in aree aperte al pubblico di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani, depositando le medesime negli appositi contenitori dei rifiuti.

5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00. Nei casi di cui al comma 4 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 54 – Divieto di introduzione animali nei locali di produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari o in altri luoghi pubblici individuati dall'Amministrazione

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali è consentito il libero accesso di cani e gatti; è consentito altresì l'accesso ad altri animali domestici da affezione ad esclusione di quelli esotici e quelli di grossa taglia. Devono essere osservate le modalità di cui all'art. 51 del presente regolamento. Il titolare dell'esercizio pubblico o commerciale, qualora intenda esercitare la facoltà di escludere l'accesso degli animali dai locali, ha l'obbligo di applicare in modo ben visibile su ogni accesso pubblico, l'avviso indicante il divieto di introdurre animali, previa comunicazione al Sindaco.

2. È fatto divieto a chiunque di introdurre animali nei locali di cui sopra, nonché nei pubblici uffici aperti al pubblico e nei locali pubblici, ove tale divieto sia segnalato e comunque fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per i cani delle Forze di Polizia, quando utilizzati per motivi di servizio.

3. È obbligatorio l'uso del guinzaglio e museruola sui mezzi di trasporto pubblico. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

4. È vietato l'accesso degli animali nei luoghi di preparazione, trattazione o conservazione degli alimenti, così come disposto dal regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo all'allegato II, capitolo IX "Requisiti applicabili ai prodotti alimentari", punto 4. Sono da intendersi ricompresi nel divieto i locali di somministrazione all'interno dei quali si svolgano le attività di preparazione, trattazione o conservazione sopraindicate e siano presenti rischi di contaminazione.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.

Art. 55 – Volatili

1. Il governo dei volatili e la pulizia delle relative gabbie devono essere effettuati in modo che mangimi ed escrementi non si riversino sui balconi o sui davanzali sottostanti o sul suolo pubblico.
2. È fatto obbligo ai proprietari degli immobili ove stazionano abitualmente i colombi, di installare dispositivi idonei ad impedire lo stazionamento e/o la nidificazione dei volatili all'interno ed all'esterno degli immobili stessi.
3. È fatto obbligo ai titolari degli insediamenti produttivi che lavorano materiali quali vinacce, cereali e similari di adottare tutti gli accorgimenti di tipo passivo necessari ad evitare che lo stoccaggio all'esterno del suddetto materiale possa fungere da richiamo per un elevato numero di volatili.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00. Nel caso di cui al comma 1 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO VIII ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA DEI GIARDINI

Art. 56 – Concimazioni e diserbanti

1. Su tutto il territorio comunale è vietato l'accumulo di concimi nei giardini e terreni dentro i centri abitati in quantità tali da provocare odori sgradevoli percepibili dal vicinato e da aree pubbliche.
2. È vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali e le aree incolte in genere.
3. Nel corso di trattamenti con prodotti fitosanitari deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, né arrecare disturbo alla popolazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 160,00 a € 480,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 57 – Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti, i possessori e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e/o la percorribilità delle strade, in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento o altro materiale sottostanti i passi privati;
 - b) entrambe le sponde e l'alveo dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o ad uso pubblico.
2. I suddetti soggetti devono inoltre provvedere alla corretta gestione dei terreni incolti che confinano con la viabilità pubblica e con edifici privati; in particolare dovrà essere garantita una fascia di rispetto dalle suddette aree confinanti adeguata ad impedire la propagazione di eventuali incendi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 58 – Manutenzione, sfalcio erba e potatura piante in giardini, orti e terreni

1. I proprietari, affittuari o conduttori di giardini a corredo di edifici di qualsiasi natura e/o di aree boschive, di terreni e/o di orti, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione periodica della vegetazione, in modo da evitare, per motivi di decoro o igiene urbana, la proliferazione senza controllo delle specie animali e vegetali quali sterpaglie, rovi ed erbe infestanti, indigene ed esotiche; è fatto obbligo inoltre di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti e di rimuovere qualsiasi altro materiale che ne possa aumentare il rischio.

2. È fatto altresì obbligo di abbattere completamente per motivi di sicurezza pubblica gli alberi ad alto fusto morti.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai lotti non abitati, non edificati, in attesa o in corso di ristrutturazione o di costruzione.

4. Nella realizzazione delle recinzioni i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati. È comunque, assolutamente vietato realizzare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 160,00 a € 480,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO IX SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 59 – Spettacoli viaggianti

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

2. L'occupazione e l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente individuate o comunque autorizzate.

3. Il concessionario o comunque l'assegnatario di uno spazio per l'effettuazione di spettacoli viaggianti, può svolgere la propria attività esclusivamente nell'area concessagli.

4. I concessionari, devono costantemente tenere pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili.

5. È fatto divieto, a coloro che occupano il suolo pubblico legato agli spettacoli di cui al presente articolo, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00. Nel caso di cui al comma 4 è prevista, inoltre, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi di cui agli altri commi è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 60 – Carovane

1. Le carovane al seguito di spettacoli viaggianti, devono essere autorizzate all'occupazione di suolo pubblico da parte dell'ufficio comunale competente. Le carovane stesse sono tenute a

mantenere in stato di decoro e di igiene lo spazio concesso, nonché a ripulire l'area al termine dell'occupazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per la sola durata dello spettacolo.

2. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00 nonché alla sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO X SANZIONI

Art. 61 – Sanzioni amministrative pecuniarie principali

1. L'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli del presente regolamento è stabilita in base alle leggi vigenti in materia.

2. Gli importi delle sanzioni sono determinati tra un limite minimo ed un limite massimo editale, sulla base di quanto prescritto nella normativa vigente in materia.

3. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano i principi, i criteri e le modalità della L. 24/11/1981, n. 689.

4. Competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 è il Sindaco del Comune di Porcari.

5. Le spese di procedimento e di notificazione dei verbali di accertamento e delle ordinanze ingiunzioni, sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale,

6. I proventi delle sanzioni derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero dalle ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al Comune.

Art. 62 – Sanzioni amministrative accessorie e procedura di applicazione

1. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie previste nel presente regolamento si distinguono in:

- a) obbligo di compiere una determinata attività (ripristino dello stato dei luoghi)
- b) obbligo di sospendere o cessare una determinata attività
- c) confisca

2. Qualora le norme del presente regolamento prevedano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento e contestazione. Nel medesimo verbale si dà atto altresì dell'eventuale immediata esecuzione della sanzione accessoria.

3. L'applicazione delle sanzioni accessorie avviene con le modalità stabilite dalla legge vigente.

4. Gli obblighi imposti dalle sanzioni accessorie, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, diversamente entro un termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L'Ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore, è incaricato della vigilanza sulla loro esecuzione.

5. Quando il trasgressore o l'obbligato in solido, non provvedono in applicazione e nei termini di cui al comma 4, l'Ufficio o il Comando cui appartiene l'agente accertatore, trasmette senza indugio al competente Ufficio del Comune il verbale di contestazione per l'emanazione dell'ordinanza che disponga l'esecuzione della sanzione accessoria a cura del trasgressore od obbligato in solido, ed il pagamento delle spese. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

6. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione delle opere, il Comune può provvedere comunque a tali operazioni a spese dell'interessato.

Art. 63 – Principio di specialità e concorso di norme

1. Quando una violazione dei regolamenti o delle ordinanze sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica la sanzione prevista dalla norma regolamentare o dall'ordinanza violata.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. È abrogato il precedente regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Porcari, munito degli estremi di esecutività.

Art. 65 – Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico con conseguente implicita abrogazione delle disposizioni regolamentari interessate.

ALLEGATO
ALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Elenco delle zone poste nel territorio del Comune di Porcari individuate ai sensi dell'art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, con L. 18 aprile 2017, n. 48 e ss.mm.ii. e dell'art. 21 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con L. 1° dicembre 2018, n. 132 e ss.mm.ii, per le quali è applicabile l'ordine di allontanamento previsto dagli artt. 9 e 10 del medesimo D.L. n. 14/2017 citato.

Si precisa che l'ordine di allontanamento è applicabile entro 300 metri¹ dalle aree di cui alle successive lettere A, B, C, D ed E.

A. Presidi sanitari, intesi come strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario², poliambulatori, servizi sanitari territoriali, Case della Salute e Strutture ricettive per categorie protette³.

B. Scuole e plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati, comprese le palestre e gli impianti sportivi pubblici e parrocchiali poiché normalmente fruiti dagli studenti anche fuori dagli orari scolastici.

C. Musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici:

- chiese ed altri luoghi di culto formalizzati e ufficialmente riconosciuti;
- aree cimiteriali
- teatri comunali
- biblioteche comunali
- aree monumentali dedicate ai caduti

D. Le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, posteggi isolati e pubblici spettacoli, negli orari di svolgimento di tali manifestazioni e locali di pubblico spettacolo regolarmente autorizzati.

E. Tutti i parchi, i giardini le aree adibite a verde pubblico.

¹Vedi al riguardo le Linee Guida della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali del 26/07/2018 “*Accordo in merito alle linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 aprile 2017, n. 48*”

²Ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli “hospice” e gli ospedali di comunità.

³Case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori o soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali, ecc.).